

## CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 28 gennaio 2010<sup>1</sup>**I — Introduzione**

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale dello Hoge Raad der Nederlanden verte sul rapporto esistente tra il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001 (in prosieguo: il «regolamento n. 44/2001»), concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale<sup>2</sup>, e la Convenzione di Ginevra relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada del 19 maggio 1956 («CMR»)<sup>3</sup>.

2. L'art. 71 del regolamento n. 44/2001 consente che, a determinate condizioni, continui a trovare applicazione le convenzioni internazionali concluse dagli Stati membri che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari. Il giudice del

rinvio chiede che si faccia chiarezza sul rapporto tra parte della normativa della CMR e il regolamento n. 44/2001. Viene inoltre richiesto se la Corte sia competente ad interpretare la CMR e, se del caso, come vada interpretata la disciplina sulla litispendenza (*lis pendens*) e sull'esecuzione delle decisioni straniere di cui all'art. 31 della CMR.

**II — Contesto normativo**<sup>4</sup>**A — CMR**

3. La CMR detta una disciplina speciale per il trasporto internazionale di merci su strada; al suo interno sono contenute norme sia di carattere sostanziale che di carattere processuale. Già nel periodo di vigenza della convenzione che ha preceduto il regolamento n. 44/2001,

1 — Lingua originale: il tedesco.

2 — GU L 12, pag. 1; la versione rilevante nel caso di specie è quella risultante dalle modifiche operate, da ultimo, dal regolamento (CE) del Consiglio 20 novembre 2006, n. 1791 (GU L 363, pag. 1).

3 — La versione inglese e la versione francese sono le uniche versioni linguistiche della CMR che fanno fede (pubblicate in *Recueil des traités des Nations unies* 1961, n. 5742, pag. 190). [Ndt: La traduzione italiana utilizzata in questa sede è contenuta nella legge del 6 dicembre 1960, n. 1621, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana* n. 5, del 7 gennaio 1961]. L'acronimo ufficiale «CMR» deriva dal titolo francese della Convenzione («Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route»).

4 — Dal momento che, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, il Trattato CE è stato sostituito dal TUE e dal TFUE, nelle presenti conclusioni farò riferimento alle norme come da numerazione dei trattati attualmente in vigore, a meno che non debbano essere applicate le norme del Trattato CE. Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte relativa alle disposizioni previgenti da me citata, la presumo valida anche rispetto alle nuove norme, laddove non appositamente modificate. Infine, utilizzerò i termini (in particolare Unione invece che Comunità) impiegati nei nuovi trattati.

ovvero la Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale<sup>5</sup> (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), la CMR era riconosciuta quale convenzione di carattere speciale ai sensi della normativa precedente all'art. 71 del regolamento n. 44/2001<sup>6</sup>. La CMR, nel corso degli anni, è stata ratificata da tutti gli Stati membri.

4. L'art. 31 della CMR recita:

«1. Per tutte le controversie concernenti i trasporti sottoposti alla presente convenzione, l'attore può adire oltre ai giudici dei Paesi contraenti designati di comune accordo dalle parti, i giudici del Paese sul cui territorio:

- a) il convenuto ha la sua residenza abituale, la sua sede principale o la succursale o l'agenzia per il cui tramite è stato concluso il contratto di trasporto, o
- b) si trova il luogo di ricevimento della merce o quello previsto per la riconsegna,

e non gli è consentito adire altri giudici.

2. Qualora per una controversia di cui al paragrafo primo del presente articolo sia stata proposta una azione davanti al giudice competente ai sensi di detto paragrafo, o qualora questo giudice si sia pronunciato su una tale controversia, nessuna nuova azione può essere intentata tra le parti per la stessa controversia, salvo che la sentenza del giudice davanti al quale è stata promossa la prima causa non possa essere eseguita nel Paese in cui è promossa la nuova causa.

3. Qualora in una controversia di cui al paragrafo 1 del presente articolo una sentenza pronunciata da un giudice di un Paese contraente sia divenuta esecutiva in tale Paese, essa diventa ugualmente esecutiva in ciascuno degli altri Paesi contraenti non appena siano state adempiute le formalità all'uopo prescritte nel Paese interessato. Tali formalità non possono comportare alcun riesame di merito del processo.

4. Le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo si applicano alle sentenze pronunciate in contraddittorio, in contumacia e alle transazioni giudiziali; esse non si applicano invece alle sentenze che sono esecutive soltanto provvisoriamente, né alle sentenze che condannano l'attore, in seguito al parziale o totale rigetto della sua domanda, oltre alle spese, al pagamento di un risarcimento.

5 — GU 1972, L 299, pag. 32; versione consolidata GU 1998, C 27, pag. 1.

6 — V. l'elencazione di cui alla relazione di P. Jenard sulla Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1979, C 59, pag. 1, in particolare pag. 60).

(...)).

5. L'art. 47 della CMR disciplina il profilo della competenza interpretativa sulla Convenzione:

«Qualsiasi divergenza fra due o più parti contraenti sull'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione, che le parti non abbiano potuto regolare mediante negoziati o in altro modo, può, a richiesta d'una delle parti contraenti interessate, essere portata avanti la Corte internazionale di giustizia per essere risolta dalla stessa».

B — *Diritto dell'Unione Europea*

6. L'art. 351, primo e secondo comma, TFUE (già art. 307 CE) ha il seguente tenore:

«Le disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra.

Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili coi trattati, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi (...)

atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta».

7. I «considerando» sedicesimo, diciassettesimo e venticinquesimo del regolamento n. 44/2001 recitano:

«(16) La reciproca fiducia nella giustizia in seno alla Comunità implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro siano riconosciute di pieno diritto, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento, salvo che vi siano contestazioni.

(17) La reciproca fiducia implica altresì che il procedimento inteso a rendere esecutiva, in un determinato Stato membro, una decisione emessa in un altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido. A tal fine la dichiarazione di esecutività di una decisione dovrebbe essere rilasciata in modo pressoché automatico, a seguito di un controllo meramente formale dei documenti prodotti e senza che il giudice possa rilevare d'ufficio i motivi di diniego dell'esecuzione indicati nel presente regolamento.

(25) Il rispetto degli impegni internazionali assunti dagli Stati membri implica che il presente regolamento non incida sulle convenzioni alle quali gli Stati membri aderiscono e che riguardano materie speciali».

9. L'art. 34 del regolamento n. 44/2001 prevede che sia possibile negare il riconoscimento di una decisione straniera nei seguenti casi:

«Le decisioni non sono riconosciute:

8. L'art. 27 del regolamento n. 44/2001 detta la seguente disciplina per l'ipotesi di contemporanea pendenza della medesima domanda dinanzi ai giudici di più Stati membri (litispendenza):

1) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

«1. Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza.

(...)

3) se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;

2. Se la competenza del giudice precedentemente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo».

(...))».

10. L'art. 35 del regolamento n. 44/2001 introduce ulteriori motivi di diniego; il suo n. 3 recita:

«Salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato membro d'origine. Le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico contemplato dall'articolo 34, punto 1».

11. Qualora, ai sensi degli artt. 43 e 44, venga proposto un ricorso contro la decisione riguardante la dichiarazione di esecutività, sono parimenti applicabili, ex art. 45, n. 1, del regolamento n. 44/2001, i sopra menzionati motivi di diniego del riconoscimento.

12. L'art. 71 disciplina il rapporto tra il regolamento n. 44/2001 e le convenzioni cui partecipano gli Stati membri nel modo seguente:

«1. Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari.

2. Ai fini della sua interpretazione uniforme, il paragrafo 1 si applica nel modo seguente:

a) il presente regolamento non osta a che il giudice di uno Stato membro che sia parte di una convenzione relativa a una materia particolare possa fondare la propria competenza su tale convenzione (...)

b) le decisioni emesse in uno Stato membro da un giudice che abbia fondato la propria competenza su una convenzione relativa a una materia particolare sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri a norma del presente regolamento.

Se una convenzione relativa ad una materia particolare di cui sono parti lo Stato membro d'origine e lo Stato membro richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni. È comunque possibile applicare le disposizioni del presente regolamento concernenti la procedura relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni».

### III — Fatti e questioni pregiudiziali

13. Nell'aprile 2001 la Siemens Nederland NV (in prosieguo: la «Siemens») e la TNT Express Nederland BV (in prosieguo: la «TNT») stipularono un contratto per il trasporto su strada di merci, aventi un valore di DEM 103 540 ed un peso di 12 kg, da Zoetermeer, nei Paesi Bassi, a Unterschleißheim, Germania. Le merci non sono giunte nel luogo di destinazione. Al contratto, secondo gli accertamenti del giudice del rinvio, trovano applicazione le disposizioni della CMR.

14. Il 6 maggio 2002 la TNT intentava una causa dinanzi al Rechtbank te Rotterdam allo scopo di far accertare che la sua responsabilità nei confronti della AXA Versicherung AG (in prosieguo: la «AXA»), società assicuratrice della Siemens, non eccedeva i limiti stabiliti dall'art. 23 della CMR [8,33 diritti speciali di prelievo (corrispondenti a EUR 8,98) al chilo]. La domanda veniva respinta con sentenza 4 maggio 2005; tale sentenza veniva impugnata dalla TNT dinanzi al Gerechtshof te 's-Gravenhage.

15. Per parte sua, il 20 agosto 2004 la AXA promuoveva dinanzi al Landgericht München I un'azione contro la TNT al fine di ottenere il risarcimento del danno subito dalla società assicurata dovuto alla perdita delle merci.

16. Nel corso di tale procedimento la TNT sollevava un'eccezione di litispendenza ex art. 31, n. 2, della CMR. Ciononostante, il Landgericht si riteneva competente a conoscere della lite non reputando, alla luce della costante giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale tedesca; in prosieguo: il «BGH»), che l'azione di accertamento negativo promossa dalla TNT e l'azione di condanna promossa dalla AXA vertessero sulla «stessa controversia» nel senso di cui all'art. 31, n. 2, della CMR. Il Landgericht, con sentenze 4 aprile e 7 settembre 2006, condannava la TNT al risarcimento dei danni.

17. Il 6 marzo 2007 la AXA chiedeva al Rechtbank Utrecht di dichiarare esecutive nei Paesi Bassi le sentenze del Landgericht München I. Tale istanza veniva accolta con provvedimento d'urgenza il 28 marzo 2007. Il ricorso presentato avverso detta decisione ex art. 43 del regolamento n. 44/2001 non aveva esito positivo.

18. La TNT riproponeva la propria domanda presentando un ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad. Essa, a fondamento della propria pretesa, rilevava che l'art. 31 della CMR rendeva inoperante il divieto, posto dall'art. 35, n. 3, del regolamento n. 44/2001, di controllo della competenza del giudice dello Stato membro d'origine. Al momento della presentazione del ricorso per cassazione il Gerechtshof te 's-Gravenhage non si era ancora pronunciato sull'impugnazione da parte della TNT della decisione con cui il Rechtbank Rotterdam aveva respinto l'azione di accertamento negativo dalla stessa promossa.

19. In questo contesto lo Hoge Raad ha deciso di sottoporre alla Corte in via pregiudiziale le seguenti questioni:

«1) Se l'art. 71, n. 2, initio e lett. b), secondo capoverso, del regolamento n. 44/2001 debba essere inteso:

i) nel senso che il regime di riconoscimento ed esecuzione del regolamento n. 44/2001 soggiace al regime della convenzione relativa a una materia particolare solo se il regime di tale convenzione fa valere l'esclusività, oppure

ii) nel senso che, in caso di applicabilità simultanea delle condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione della convenzione relativa a una materia particolare e di quelle del regolamento n. 44/2001, le condizioni di tale convenzione devono sempre trovare applicazione e quelle del regolamento n. 44/2001 devono essere disapplicate, anche qualora la convenzione relativa a una materia particolare non faccia valere efficacia esclusiva nei confronti di altre disposizioni internazionali di riconoscimento ed esecuzione.

2) Se la Corte, al fine di evitare decisioni divergenti riguardo al concorso [di

norme] di cui alla prima questione, sia competente ad interpretare — in modo vincolante per i giudici degli Stati membri — la [CMR], nei limiti in cui essa riguarda la materia di cui all'art. 31 di quella Convenzione.

3) Nel caso in cui la seconda questione venga risolta in senso affermativo, ed anche la prima questione, lett. a), venga risolta in tal senso, se il regime di riconoscimento e di esecuzione di cui all'art. 31, nn. 3 e 4, della CMR, debba essere interpretato nel senso che esso non fa valere esclusività e lascia spazio all'applicazione di altre disposizioni di esecuzione internazionali, che consentono il riconoscimento o l'esecuzione, come il regolamento n. 44/2001.

Nel caso in cui la Corte risolva in senso affermativo la prima questione, lett. b), ed inoltre risolva in senso affermativo anche la seconda questione, lo Hoge Raad (...) solleva ancora le seguenti tre questioni:

4) Se l'art. 31, nn. 3 e 4, della CMR consenta al giudice dello Stato richiesto, in caso di un'istanza di esecutività, di esaminare se il giudice dello Stato di origine fosse internazionalmente competente a conoscere la controversia.

5) Se l'art. 71, n. 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere inteso nel senso che, in caso di concorso del regime di litispendenza della CMR con quello del regolamento n. 44/2001, il regime di litispendenza della CMR prevalga su quello del regolamento n. 44/2001.

6) Se nella causa in esame la declaratoria richiesta nei Paesi Bassi e il risarcimento dei danni chiesto in Germania riguardino la «stessa controversia», ai sensi dell'art. 31, n. 2, della CMR».

20. Nel procedimento dinanzi alla Corte hanno preso posizione la TNT, il governo dei Paesi Bassi, il governo ceco, il governo tedesco e la Commissione europea.

#### IV — Analisi giuridica

##### A — Osservazioni preliminari

21. In caso di danni o perdite connesse ad un trasporto è possibile che entrambe le parti

agiscano in giudizio: chi ha la titolarità dei beni (il mittente o il destinatario) può agire per il risarcimento dei danni e, inversamente, il trasportatore può agire per far dichiarare la propria assenza di responsabilità o, tutt'al più, la propria responsabilità limitata (c.d. azione di accertamento negativo).

22. La disciplina che la CMR detta con riguardo al profilo del risarcimento dei danni è oggetto di interpretazione difforme da parte dei giudici degli Stati contraenti della Convenzione. Il grado di colpa cui, ex art. 29 della CMR, è associata l'esclusione della limitazione di responsabilità viene talvolta interpretato in modo restrittivo, talaltra in modo estensivo<sup>7</sup>. Le parti sono così incentivate a gareggiare tra loro nella «corsa al tribunale» che adotta l'interpretazione ad esse più favorevole<sup>8</sup>, la conseguenza di ciò è la non rara pendenza di procedimenti paralleli dinanzi a giudici di Stati membri diversi.

23. In realtà, l'art. 31, n. 2, della CMR, dispone che ogni nuova azione è irricevibile allorché tra le parti è già pendente un procedimento avente ad oggetto la «stessa controversia» (disciplina della litispendenza). Poiché, tuttavia, nemmeno con riguardo alla

7 — V. la panoramica di Jesser-Huß, H., *Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch*, 2a ed., Monaco di Baviera, 2009, art. 29 CMR, paragrafi 8-13.

8 — V. le osservazioni dell'avvocato generale presso lo Hoge Raad der Nederlanden Strikwerda, presentate in data 5 settembre 2008 nell'ambito del procedimento principale (pag. 4, paragrafo 9), e gli ulteriori riferimenti ivi contenuti.

disciplina della litispendenza si registra uniformità interpretativa tra i giudici degli Stati contraenti<sup>9</sup>, la possibilità di procedimenti paralleli non è affatto da escludersi.

24. I giudici di alcuni Stati contraenti della CMR, inclusi i giudici tedeschi, interpretano in modo restrittivo la nozione di «stessa controversia». Essi sono dell'avviso che le azioni reciproche di cui sopra non vertano sulla «stessa controversia», in quanto un'azione sarebbe finalizzata solo ad un accertamento (negativo), mentre l'altra ad una condanna. Secondo tale tesi lo scopo dell'azione di condanna eccederebbe l'oggetto dell'azione di accertamento; l'oggetto del processo non sarebbe dunque identico. Se ne fa conseguire, pertanto, che la pendenza di un'azione di accertamento negativo non osterebbe alla proposizione di un'azione di condanna<sup>10</sup>.

25. Seguendo tale impostazione il Landgericht München I si è ritenuto competente a pronunciarsi sull'azione di condanna esperita dalla AXA, sebbene nei Paesi Bassi fosse già pendente l'azione di accertamento negativo promossa dalla TNT.

26. Lo Hoge Raad, al pari dei giudici di altri Stati contraenti<sup>11</sup>, ritiene invece che, ai sensi dell'art. 31, n. 2, della CMR, anche un'azione di accertamento negativo promossa in precedenza prevenga l'azione di condanna esperita successivamente. In proposito viene, inter alia, richiamata la giurisprudenza della Corte relativa alla disciplina della litispendenza di cui all'art. 21 della Convenzione di Bruxelles<sup>12</sup>.

27. La causa principale, ad ogni buon conto, si trova già in una fase avanzata. Il problema non è più quello di stabilire se il giudice adito sia competente a pronunciarsi sull'azione di condanna, sebbene la controparte abbia precedentemente esperito un'azione di accertamento negativo dinanzi ai giudici di un altro Stato membro, considerato che il Landgericht München I ha già reso una decisione esecutiva sul punto. I giudici dei Paesi Bassi devono semplicemente decidere se tale decisione possa essere riconosciuta ed eseguita nei Paesi Bassi. Una delle questioni centrali del presente procedimento concerne la possibilità di riesaminare, in tale sede, la competenza giurisdizionale del giudice d'origine.

9 — V. i richiami operati da Haubold, J., «CMR und europäisches Zivilverfahrensrecht — Klarstellungen zu internationaler Zuständigkeit und Rechtshängigkeit», in *Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts — IPRax*, 2006, pagg. 224 e 227 e note 24 e 25.

10 — BGH 20 novembre 2003 (I ZR 102/02 e I ZR 294/02), sentenze consultabili su [www.bundesgerichtshof.de](http://www.bundesgerichtshof.de).

11 — V., ad esempio, Oberster Gerichtshof austriaco (OGH) sentenza 17 febbraio 2006 (10 Ob 147/05 y); Court of Appeal of England and Wales (Regno Unito) 23 gennaio 2001, Andrea Merzario Ltd Internationale Spedition Leitner Gesellschaft GmbH ([2001] EWCA civ. 61, punti 80-98 e 103-109).

12 — V. sentenze 8 dicembre 1987, causa 144/86, Gubisch Maschinenfabrik (Racc. pag. 4861, punti 14-19), e 6 dicembre 1994, causa C-406/92, Tatry (Racc. pag. I-5439, punti 37-45).

28. L'art. 45, n. 1, del regolamento n. 44/2001, in combinato disposto con l'art. 35, n. 3, del medesimo regolamento vieta il controllo della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro d'origine ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione di una decisione. Anche se il giudice dell'esecuzione reputasse che il giudice della cognizione abbia errato nel ritenere sussistente la propria competenza giurisdizionale, ciò, ai sensi del regolamento n. 44/2001, non potrebbe condurre a negare l'esecutività della decisione. Nell'ambito del presente procedimento si deve chiarire se anche l'art. 31 della CMR escluda, in tale fase procedurale, una siffatta verifica della competenza.

29. Per l'esecuzione nei Paesi Bassi della sentenza del Landgericht München I assume, perciò, rilievo stabilire come vadano reciprocamente delimitati gli ambiti di applicazione della CMR e del regolamento n. 44/2001. Solo laddove la CMR precluda l'applicazione della disciplina del regolamento in materia di riconoscimento ed esecuzione, il giudice dell'esecuzione potrebbe essere legittimato a verificare la competenza giurisdizionale del giudice che ha reso la decisione eseguenda.

#### B — Sulla prima questione pregiudiziale

30. Con la prima questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede come vada interpretato l'art. 71 del regolamento n. 44/2001 in relazione al rapporto istituito tra il medesimo regolamento e le convenzioni concluse

dagli Stati membri che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni (in prosieguo: le «convenzioni speciali»). In sintesi, si vuole sapere se l'art. 71 subordini la prevalenza applicativa delle norme di una convenzione speciale al fatto che esse facciano valere la propria portata esclusiva.

31. Per la soluzione di tale questione va premessa qualche osservazione di carattere generale sulla funzione dell'art. 71 del regolamento n. 44/2001.

32. Come già correttamente osservato dall'avvocato generale Tesauro nella causa Taty in relazione alla norma precedente, l'art. 57 della Convenzione di Bruxelles, tale disposizione opera un coordinamento tra la Convenzione di Bruxelles (ovvero il regolamento n. 44/2001), da una parte, e le convenzioni precedentemente concluse dagli Stati membri aventi ad oggetto la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari, dall'altra<sup>13</sup>.

33. L'art. 71 del regolamento n. 44/2001, nell'escludere l'ambito di applicazione del regolamento a determinate condizioni, rende possibile l'applicazione delle convenzioni speciali concluse dagli Stati membri.

<sup>13</sup> — Conclusioni dell'avvocato generale Tesauro del 13 luglio 1994 nella causa Taty (cit. alla nota 12, paragrafo 8).

34. Come sottolineato dalla Corte nella sentenza Tatry, lo scopo della deroga introdotta è quello di garantire il rispetto delle norme sulla competenza giurisdizionale nonché sul riconoscimento e sull'esecuzione di decisioni straniere stabilite da convenzioni speciali, in quanto norme emanate tenendo conto delle peculiarità delle materie che esse disciplinano<sup>14</sup>. Come si desume dal venticinquesimo «considerando» del regolamento n. 44/2001, il suo art. 71 è preordinato a rendere possibile agli Stati membri l'adempimento dei loro obblighi internazionali.

35. Tale limitazione dell'ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, tuttavia, si pone in una certa misura in rapporto di tensione con la portata applicativa sostanzialmente riconosciuta al diritto dell'Unione e con il carattere gerarchicamente superiore che tale diritto presenta rispetto alle normative nazionali, comprese le convenzioni concluse dagli Stati membri. Al fine di rispettare la portata applicativa del regolamento, esso dovrà sempre essere impiegato laddove a ciò non osti una convenzione speciale. Le limitazioni dell'ambito di applicazione del regolamento, pertanto, vanno interpretate restrittivamente e risultano necessarie solo laddove siano rese necessarie dal rispetto di convenzioni speciali.

14 — Sentenza Tatry (cit. alla nota 12, punto 24), emanata con riferimento all'art. 57 della Convenzione di Bruxelles. Tale statuizione, comunque, risulta attuale anche con riguardo all'art. 71 del regolamento n. 44/2001, che rispetto a tale norma ha contenuto pressoché identico. Ai sensi del diciannovesimo «considerando» del regolamento, tra la Convenzione e il regolamento, infatti, deve essere garantita continuità (v. sentenze 23 aprile 2009, causa C-167/08, Draka NK Cables e a., Racc. pag. I-3477, punto 20, e 10 settembre 2009, causa C-292/08, German Graphics, Racc. pag. I-8421, punto 27).

36. Ciò determina due conseguenze:

- l'art. 71 del regolamento accorda prevalenza alle norme convenzionali solo con specifico riferimento alle questioni disciplinate dalle convenzioni speciali<sup>15</sup>. Qualora una convenzione non disciplini una determinata questione o la disciplini in modo incompleto, si dovranno applicare — eventualmente in funzione integrativa — le norme del regolamento;

- anche qualora una determinata questione risulti regolamentata in una convenzione speciale, ma la relativa disciplina non faccia valere il proprio carattere esclusivo, ponendosi solo come sussidiaria rispetto ad altre normative o come alternativa discrezionalmente preferibile a queste ultime, le norme del regolamento non soggiaceranno alla convenzione speciale<sup>16</sup>, ma, piuttosto, potranno essere applicate in luogo di questa.

37. Tali principi hanno trovato riscontro nella disciplina di cui all'art. 71, n. 2, del regolamento,

15 — V., in questo senso, sentenza Tatry (cit. alla nota 12, punto 25).

16 — Al riguardo si veda, ad esempio, l'art. 23 della Convenzione dell'Åja del 2 ottobre 1973 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni relative alle obbligazioni alimentari (consultabile su [www.hcch.net](http://www.hcch.net)), che prevede che la medesima convenzione non osti all'applicazione del regime posto, in materia di riconoscimento ed esecuzione, da altri strumenti.

in una certa misura norma di attuazione o di coordinamento dell'art. 71, n. 1<sup>17</sup>.

regolamento possa essere impiegato qualora tali convenzioni non dettino alcuna disciplina o dettino una disciplina incompleta.

38. Dall'art. 71, n. 2, lett. b), primo capoverso, si desume l'applicabilità della normativa posta dal regolamento in materia di riconoscimento e di esecuzione anche laddove la decisione in questione sia stata emanata da un giudice la cui competenza riposi su una convenzione speciale. Una convenzione che disciplina il profilo del foro competente subentra alle disposizioni del capo II del regolamento n. 44/2001, ma ciò non significa che l'intero regolamento venga privato di operatività e che, conseguentemente, le questioni non disciplinate dalla convenzione (in particolare le questioni relative al riconoscimento e all'esecuzione) vadano risolte alla luce del diritto nazionale. Le norme del regolamento sul riconoscimento e l'esecuzione, al contrario, rimangono applicabili, salvo quanto previsto dal secondo capoverso della norma.

39. L'art. 71, n. 2, lett. b), secondo capoverso, è di centrale importanza per il caso di specie. Ai sensi del primo periodo di tale capoverso si applicano le condizioni per il riconoscimento e per l'esecuzione poste dalle convenzioni speciali di cui sono parti lo Stato membro d'origine e lo Stato membro richiesto. Da tale disposto discende, a contrario, che il

40. La lettera della norma, in realtà, non chiarisce se il regime convenzionale debba far valere la propria esclusività. Poiché le limitazioni dell'ambito di applicazione del regolamento vanno interpretate restrittivamente, risulterebbe contrario agli scopi del regolamento che le sue norme venissero disapplicate anche laddove le convenzioni speciali non lo richiedano inderogabilmente al fine di far valere esclusivamente le proprie regole<sup>18</sup>.

41. A favore di una siffatta interpretazione restrittiva dell'art. 71 del regolamento n. 44/2001 per quanto concerne il profilo del riconoscimento e dell'esecuzione depone, inoltre, il principio del *favor executionis* che caratterizza il regolamento<sup>19</sup>. La Corte, già nella sentenza Tatro, aveva sottolineato che la finalità della Convenzione di Bruxelles consistesse nel «potenziare nella Comunità la tutela giuridica delle persone residenti nel suo territorio e nel facilitare il riconoscimento delle decisioni onde garantirne l'esecuzione»<sup>20</sup>.

17 — Conclusioni dell'avvocato generale Tesoro nella causa Tatro (cit. alla nota 12, paragrafo 8).

18 — V., in proposito, l'esempio relativo alla Convenzione per la navigazione sul Reno fatto nella relazione di P. Schlosser sulla Convenzione di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda (GU 1979, C 59, pag. 71, punto 243).

19 — V. i «considerando» sedicesimo e diciassettesimo.

20 — Sentenza Tatro (cit. alla nota 12, punto 25).

42. Qualora la convenzione in oggetto non subordini la possibilità di esecuzione di una decisione straniera alle sole condizioni da essa dettate, ma consenta l'applicazione alternativa di norme diverse, l'applicazione delle norme che facilitano l'esecuzione rispecchierebbe il principio del *favor executionis*.

disciplini la materia in modo talmente definitivo ed esclusivo da risultare ostativa all'applicazione del regolamento.

#### C — Sulla seconda questione pregiudiziale

43. In particolare, il regime del regolamento n. 44/20001, se raffrontato a quello delineato dalle convenzioni internazionali, rende di norma più agevole l'esecuzione. Infatti, data la fiducia reciproca che sta alla base della stretta cooperazione tra i giudici degli Stati membri, il regolamento pone, in materia di riconoscimento ed esecuzione, requisiti minori rispetto a quelli dettati nel caso degli strumenti internazionali. Tale aspetto, ad esempio, è attestato dall'impossibilità di riesame della competenza giurisdizionale dei giudici dello Stato membro d'origine di cui all'art. 35, n. 3, del regolamento.

45. Con la seconda questione pregiudiziale lo Hoge Raad desidera sapere se la Corte abbia competenza interpretativa sulla CMR. Osservando da vicino la questione, emergono due aspetti.

46. Da una parte, si deve chiarire se la Corte, in sede di applicazione dell'art. 71, n. 2, lett. b), secondo capoverso, del regolamento, possa analizzare la CMR al fine di definire l'ambito di applicazione del regolamento stesso.

44. Alla luce di tutto ciò, la prima questione va risolta nei seguenti termini:

L'art. 71, n. 2, lett. b), secondo capoverso, del regolamento n. 44/2001 va interpretato nel senso che le norme del regolamento che dettano le condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emanate da un giudice di un diverso Stato membro soggiacciono al regime posto a questo riguardo da una convenzione speciale di cui sono parti lo Stato membro d'origine e lo Stato membro richiesto solo laddove la convenzione

47. Dall'altra, lo Hoge Raad con tale questione pregiudiziale richiede altresì che si chiarisca se la Corte possa interpretare, in generale, una convenzione speciale di cui sono parti gli Stati membri al fine di assicurare un'esegesi uniforme della disciplina della litispendenza di cui alla convenzione e al regolamento n. 44/2001.

48. Se, tuttavia, dalla prima indagine dovesse emergere che la CMR non contiene norme tali da prevalere sulle disposizioni in

materia di riconoscimento e di esecuzione del regolamento, tale secondo aspetto della seconda questione pregiudiziale avrebbe valenza meramente ipotetica. In siffatta ipotesi, infatti, i giudici olandesi non sarebbero legittimati, ex art. 35, n. 3, del regolamento n. 44/2001, a controllare la competenza del giudice che ha reso la decisione eseguenda. Conseguentemente non vi sarebbe motivo di soffermarsi oltre sulla questione della correttezza dell'interpretazione fornita da quel giudice in relazione alla disciplina della liti-spendenza di cui all'art. 31 della CMR.

49. Solo a seguito di interpretazione può definirsi se la CMR contenga norme tali da prevalere sulle disposizioni in materia di riconoscimento e di esecuzione del regolamento. La Corte è, perciò, chiamata a pronunciarsi sulla questione se spetti alla stessa Corte o ai giudici nazionali effettuare tale interpretazione. La questione che ne discende è se la Corte possa conseguentemente interpretare direttamente la CMR o solo le norme del regolamento in considerazione della CMR.

1. Accordi dei quali l'Unione è parte contraente

50. Ai sensi dell'art. 267 TFUE (ex art. 234 CE) la Corte ha competenza interpretativa sugli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione. Secondo giurisprudenza costante, tra gli atti conclusi dalle istituzioni sono da annoverarsi anche le convenzioni internazionali delle quali

l'Unione stessa sia divenuta parte a seguito della procedura di cui all'art. 218 TFUE (ex art. 300 CE). Tali convenzioni fanno parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione e, nell'ambito di tale ordinamento giuridico, la Corte è competente a statuire in via pregiudiziale in merito all'interpretazione del diritto<sup>21</sup>.

51. La CMR, in realtà, non è stata conclusa dall'Unione ma dai singoli Stati membri; ne consegue che la competenza della Corte in materia di interpretazione di detta Convenzione non può farsi derivare direttamente dalla partecipazione dell'Unione alla stessa.

2. Sull'eventuale analogia con gli accordi misti

52. La CMR non costituisce un accordo c.d. misto, ovvero un accordo concluso congiuntamente dall'Unione e dagli Stati membri in virtù di una competenza ripartita per quanto riguarda la materia disciplinata. Ciononostante, il giudice del rinvio,

21 — V. sentenze 30 aprile 1974, causa 181/73, Haegeman (Racc. pag. 449, punti 2-6); 30 settembre 1987, causa 12/86, Demirel (Racc. pag. 3719, punto 7); 10 gennaio 2006, causa C-344/04, IATA e ELFAA (Racc. pag. I-403, punto 36); 3 giugno 2008, causa C-308/06, Intertanko (Racc. pag. I-4057, punto 53), e 22 ottobre 2009, causa C-301/08, Bogiatzi (Racc. pag. I-10185, punti 23 e segg.).

facendo riferimento alla sentenza *Hermès*<sup>22</sup> riguardante l'interpretazione dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: l'«accordo TRIPS»), ipotizza la sussistenza di un'analogia con la competenza interpretativa che la Corte ha rispetto agli accordi misti.

53. Gli accordi misti sono in ogni caso accordi conclusi dall'Unione, che la Corte, negli ambiti definiti dalla competenza dell'Unione, può certamente interpretare<sup>23</sup>. Non è sempre possibile, tuttavia, distinguere agevolmente i rispettivi ambiti di competenza. In tal senso, la Corte, nella sua giurisprudenza sull'art. 50 dell'accordo TRIPS, ha riconosciuto che può interpretare tale disposizione relativa alle misure provvisorie preordinate alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale anche quando essa deve applicarsi in un caso concreto ai fini della tutela non già di un marchio comunitario bensì di un marchio nazionale<sup>24</sup>. La Corte giustifica la propria tesi adducendo l'auspicabilità di un'interpretazione uniforme dell'art. 50 dell'accordo TRIPS in quanto le disposizioni nazionali di attuazione di tale norma prescindono dalla tipologia di marchio in questione<sup>25</sup>.

54. Il giudice del rinvio si domanda se da questa giurisprudenza discenda una competenza interpretativa della Corte sulla disciplina della litispendenza di cui alla CMR, sebbene non si tratti di una disciplina contenuta in un accordo concluso dall'Unione. Secondo tale giudice un'analogia esigenza di esegesi uniforme potrebbe esistere anche riguardo all'art. 31 della CMR e all'art. 27 del regolamento n. 44/2001.

55. In effetti la Corte nella sentenza *Hermès* ha sottolineato che esiste un interesse comunitario certo a che, per evitare future divergenze di interpretazione, questa disposizione, applicabile sia a situazioni che rientrano nel diritto nazionale sia a situazioni che rientrano nel diritto comunitario riceva un'interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui essa verrà applicata<sup>26</sup>.

56. Da ciò, tuttavia, non può farsi discendere che il diritto dell'Unione imponga che anche il regime della litispendenza di cui alla CMR e al regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato in modo uniforme. L'accordo TRIPS, infatti, è una convenzione di cui l'Unione è parte; le sue norme sono incorporate nel diritto dell'Unione e, pertanto, in questo contesto, la loro interpretazione assume rilevanza.

22 — Sentenza 16 giugno 1998, causa C-53/96, *Hermès* (Racc. pag. I-3603).

23 — V. sentenze *Haegeman* (cit. alla nota 21, punti 2-6); *Demirel* (cit., alla nota 21, punto 7); *Hermès* (cit. alla nota 22, punto 29); 14 dicembre 2000, cause riunite C-300/98 e C-392/98, *Dior e a.* (Racc. pag. I-11307, punto 33), e 30 maggio 2006, causa C-459/03, *Commissione/Irlanda* (Racc. I-4635, punto 84).

24 — Sentenze *Hermès* (cit. alla nota 22, punto 32), e *Dior e a.* (cit. alla nota 23, punti 47 e segg.).

25 — Sentenze *Hermès* (cit. alla nota 22, punto 32) e *Dior e a.* (cit. alla nota 23, punti 47 e segg.).

26 — Sentenza *Hermès* (cit. alla nota 22, punto 32).

57. Al contrario la CMR e il regolamento n. 44/2001 sono strumenti giuridici di carattere diverso che, ai sensi dell'art. 71 del regolamento n. 44/2001, sono indipendenti l'una dall'altro; il regolamento non inficia le norme della CMR sulla competenza giurisdizionale. Diversamente rispetto a quanto si verifica nell'ambito dell'accordo TRIPS ma anche nell'ambito del diritto della concorrenza<sup>27</sup>, per quanto concerne il rapporto tra il regolamento n. 44/2001 e la CMR — oggetto di interesse in questa sede — non si verifica quella commistione tra norme che trovano applicazione nei riguardi di situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione e norme che si riferiscono a situazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale diritto. Ne segue che non sussiste un comparabile interesse dell'Unione ad un'interpretazione uniforme delle disposizioni applicabili, interesse tale da poter legittimare l'estensione della competenza interpretativa della Corte alle norme della CMR.

3. Sull'interpretazione degli accordi dei quali l'Unione non è parte contraente

58. Gli accordi conclusi esclusivamente da Stati membri, di norma, non divengono parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione e non vincolano quest'ultima<sup>28</sup>.

Ne discende che, in linea generale, non è compito della Corte procedere all'interpretazione di siffatte convenzioni<sup>29</sup>. In una serie di casi, però, la Corte si è ritenuta competente ad interpretare convenzioni non concluse dall'Unione (ovvero dall'allora Comunità).

a) Sulla competenza interpretativa in virtù di una successione nelle funzioni

59. La Corte, prima che la Comunità aderisse all'OMC, si è eccezionalmente ritenuta competente ad interpretare l'originario Accordo generale sul commercio e sulle tariffe del 1947 (in prosieguo: il «GATT»), facendo valere il fatto che la Comunità, sebbene non avesse di per sé firmato l'accordo, era subentrata negli obblighi assunti dagli Stati membri. Secondo la Corte le corrispondenti competenze erano state trasferite dagli Stati membri alla Comunità ex artt. 111 e 113 del Trattato CEE, tanto che la Comunità, da quel momento in poi, aveva concluso, ai sensi dell'art. 114 del Trattato CEE allora vigente, gli accordi tariffari e commerciali stipulati nell'ambito del GATT «a nome della Comunità»<sup>30</sup>.

27 — V., in proposito, sentenze 14 dicembre 2006, causa C-217/05, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Racc. pag. I-11987, punto 20), e 11 dicembre 2007, causa C-280/06, Ente Tabacchi Italiani (Racc. pag. I-10893, punto 26).

28 — V., in tal senso, sentenze 14 luglio 1994, causa C-379/92, Peralta (Racc. pag. I-3453, punto 16), e 24 giugno 2008, causa C-188/07, Commune de Mesquer (Racc. pag. I-4501, punto 85), oltre al paragrafo 84 delle conclusioni da me presentate il 13 marzo 2008 in relazione a tale causa.

29 — V. sentenze 27 novembre 1973, causa 130/73, Vandeweghe (Racc. pag. 1329, punto 2); 2 agosto 1993, causa C-158/91, Levy (Racc. pag. I-4287, punto 21); Peralta (cit. alla nota 27, punto 16), e Bogiatzi (cit. alla nota 21, punto 24).

30 — Sentenze 12 dicembre 1972, cause riunite 21/72-24/72, International Fruit Company (Racc. pag. 1219, punti 15-18). Sul punto v. inoltre sentenze Peralta (cit. alla nota 27, punto 16); Intertanko e a. (cit. alla nota 21, punto 48); Commune de Mesquer (cit. alla nota 27, punto 85), e Bogiatzi (cit. alla nota 21, punto 25).

60. Per quanto concerne il diritto internazionale processuale, all'Unione, ai sensi dell'art. 81, n. 2, lett. a), TFUE (ex art. 65 CE) è, in effetti, attribuita la competenza ad adottare misure volte a garantire il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali concernenti la materia civile e commerciale. La Corte, nel proprio parere 1/03, ha inoltre stabilito che l'Unione, in tale ambito, detiene anche una competenza esclusiva rispetto alla conclusione di convenzioni internazionali<sup>31</sup>.

61. La CMR, tuttavia, affronta solo in misura marginale questioni di carattere processual-civilistico; nell'ambito di tale convenzione è la disciplina del contratto di trasporto di merci su strada ad assumere valenza centrale. Sebbene la stessa Unione, al riguardo, possa disporre di una competenza concorrente fondata sulle disposizioni in materia di trasporti (artt. 90 TFUE e segg.) o di ravvicinamento delle legislazioni (art. 114 TFUE), non risulta che essa ne abbia già fatto un uso abbondante. Una successione di carattere funzionale dell'Unione nelle competenze degli Stati membri per quanto concerne la CMR, perciò, è già per tale motivo esclusa<sup>32</sup>.

62. Come del resto ho già avuto modo di precisare nelle conclusioni da me rese nella causa *Intertanko*<sup>33</sup>, è dubbio che, a prescindere dalla portata delle competenze dell'Unione, la mera esistenza di una corrispondente competenza della stessa basti di per sé ad affermare

la vincolatività per l'Unione degli obblighi di diritto internazionale assunti dagli Stati membri e la conseguente competenza interpretativa della Corte. La vicenda del GATT costituisce un caso eccezionale in quanto il trasferimento delle funzioni di politica commerciale è stato disposto nell'ex Trattato CEE. In tale fattispecie, inoltre, la successione nelle funzioni risultava particolarmente necessaria considerato il sistema del commercio internazionale fondato sullo sviluppo.

63. La CMR, di contro, è un mero accordo concluso dagli Stati membri per la disciplina di rapporti giuridici privatistici. In essa non si riscontra quel carattere evolutivo rinvenibile nel GATT.

64. In materia di competenza giurisdizionale nonché di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze, è in primo luogo il disposto dell'art. 71 del regolamento n. 44/2001 ad escludere che l'Unione debba, per così dire, subentrare nella posizione degli Stati membri quali contraenti di convenzioni aventi ad oggetto materie particolari. Tale norma, infatti, dispone proprio che le convenzioni delle quali sono parti gli Stati membri rimangono, in quanto tali, impregiudicate dalle iniziative del legislatore dell'Unione.

31 — Parere 1/03 del 7 febbraio 2006 (Racc. pag. I-1145).

32 — In tal senso v. sentenze *Intertanko* e a. (cit. alla nota 21, punto 49), e *Bogiatzi* (cit. alla nota 21, punto 33).

33 — Conclusioni da me pronunciate il 20 novembre 2007 nella causa *Intertanko* e a. (cit. alla nota 21, paragrafi 40 e segg.).

b) Sulla competenza interpretativa in materia di diritto internazionale consuetudinario sancito da convenzioni internazionali

Convenzione europea sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali<sup>35</sup>.

65. La Corte ha titolo per interpretare le norme delle convenzioni internazionali non concluse dall'Unione laddove esse siano vincolanti anche per quest'ultima in quanto espressione di regole consuetudinarie sancite dal diritto internazionale generale e vadano impiegate come parametro di validità degli atti compiuti dalle istituzioni dell'Unione<sup>34</sup>. Le norme della CMR, tuttavia, non hanno tale valenza.

67. La CMR, di contro, non dispone alcun esplicito trasferimento di competenza interpretativa alla Corte; l'art. 47 della medesima convenzione, invece, prevede che sia la Corte internazionale di giustizia a poter interpretare le norme in essa contenute. Tale competenza, in realtà, si riferisce alle sole controversie tra gli Stati membri e perciò, nel singolo caso, non esclude né la competenza interpretativa degli organi giurisdizionali degli Stati membri in merito alla CMR, né la competenza della Corte dell'Unione europea.

c) Sulla competenza interpretativa in forza di un trasferimento di competenze

d) Sulla competenza interpretativa in virtù di un rinvio

66. La Corte, inoltre, ha competenza interpretativa sulle convenzioni internazionali connesse con l'oggetto dei trattati, laddove tale competenza le sia espressamente attribuita dagli Stati contraenti. Ad esempio, al riguardo, si possono addurre i protocolli allegati alla Convenzione di Bruxelles e alla

68. Secondo la giurisprudenza, la Corte può interpretare le singole norme contenute negli accordi internazionali laddove esse siano

34 — Sentenze 24 novembre 1992, causa C-286/90, Poulsen e Diva Navigation (Racc. pag. I-6019, punti 9 e segg.); 16 giugno 1998, causa C-162/96, Racke (Racc. I-3655, punto 45), e Intertanko (cit. alla nota 21, punto 51).

35 — V. il Protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971 (GU 1975, L 204, pag. 28), e il Primo protocollo concernente l'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU 1989, L 48, pag. 1).

richiamate dal diritto dell'Unione<sup>36</sup> o laddove quest'ultimo sia stato adottato al fine di recepire nell'Unione previsioni di convenzioni internazionali<sup>37</sup>.

in linea di principio come disposizioni sulla competenza della stessa Convenzione di Bruxelles.

69. L'art. 71 del regolamento n. 44/2001, tuttavia, non può essere parificato ad una norma di rimando; tale disposizione fa sì riferimento alle convenzioni speciali concluse dagli Stati membri ma tale richiamo non ha la funzione di incorporare le norme di siffatte convenzioni nel diritto dell'Unione. L'art. 71, piuttosto, circoscrive l'ambito di applicazione del regolamento al fine di far sì che le convenzioni possano continuare a trovare applicazione in quanto atti degli Stati membri.

71. Tale affermazione, in realtà, è volta semplicemente a chiarire che la competenza giurisdizionale che si fonda su una convenzione speciale è, sotto il profilo gerarchico, analoga alla competenza che si fonda sulla Convenzione di Bruxelles. Il fatto che sia una convenzione speciale a fissare la competenza di un giudice non può costituire motivo ostativo al riconoscimento ed esecuzione della sentenza in un altro Stato membro e ciò nemmeno laddove il giudice richiesto sia ubicato in uno Stato membro che non è parte della convenzione speciale<sup>39</sup>.

70. Il giudice del rinvio, di contro, sembra ritenere che le convenzioni richiamate nell'art. 71 del regolamento vengano assorbite all'interno di quest'ultimo e in proposito richiama la relazione Schlosser<sup>38</sup>, ove si afferma che le disposizioni sulla competenza delle convenzioni speciali vanno considerate

72. Dal richiamato passaggio della relazione Schlosser, pertanto, non deriva, per così dire, l'incorporazione nel regolamento n. 44/2001 dell'intera disciplina posta nella convenzione speciale e, perciò, la sua trasformazione in diritto dell'Unione. Una tale tesi contrasterebbe palesemente con la lettera dell'art. 71, ai sensi del quale il regolamento *lascia impregiudicate* le convenzioni speciali.

36 — V., ad esempio, il rimando alla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale di cui al regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1). Le disposizioni di tale Convenzione sono state oggetto di interpretazione dalla Corte nella sentenza 11 marzo 2003, causa C-40/01, *Ansul* (Racc. pag. I-2439, punti 32 e segg.). Anche l'art. 11 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) opera un rimando, in quanto richiama, per quanto concerne il rientro dei minori, il procedimento stabilito nella Convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori.

37 — Sentenze 22 giugno 1989, causa 70/87, *Fediol/Commissione* (Racc. pag. 1781, punto 19), e 7 maggio 1991, causa C-69/89, *Nakajima/Consiglio* (Racc. pag. I-2069, punto 31).

38 — Cit. alla nota 18, punto 240.

39 — Ex art. 57, n. 4, della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale conclusa a Lugano il 16 settembre 1988 (GU L 319, pag. 9), al contrario, si ammette la possibilità di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza resa da un giudice che abbia fondato la propria competenza su un titolo di giurisdizione in vigore nel solo Stato d'origine.

## e) Conclusione parziale

ha meglio specificato ove riposasse la propria competenza a interpretare detta convenzione internazionale conclusa dagli Stati membri.

73. A titolo di conclusione parziale può dunque affermarsi che la CMR non costituisce un accordo di diritto internazionale che è entrato a far parte, in senso lato, dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Di conseguenza, la Corte non è competente ad interpretare in via diretta tale accordo concluso tra gli Stati membri.

4. Sull'interpretazione dell'art. 71 del regolamento n. 44/2001 in considerazione della disciplina della CMR

74. Le parti concordano invece sul fatto che la Corte, nel delimitare gli ambiti di applicazione del regolamento n. 44/2001 e di una convenzione speciale stipulata dagli Stati membri, deve disporre della competenza a esaminare il contenuto normativo della convenzione in questione.

75. La Corte, nella sentenza *Tatry*, riguardo all'art. 57 della Convenzione di Bruxelles (norma precedente all'art. 71 del regolamento n. 44/2001), ha esaminato se la disciplina della litispendenza di cui all'art. 21 della stessa Convenzione pregiudicasse la Convenzione internazionale sull'unificazione di talune norme relative al sequestro conservativo delle navi d'alto mare<sup>40</sup>. La Corte, in ogni caso, non

76. Personalmente, non considero corretto l'intervento della Corte sul punto e condivido le valutazioni delle parti dell'odierno procedimento circa il fatto che la Corte, in sede di applicazione dell'art. 71 del regolamento n. 44/2001, deve disporre della competenza a prendere conoscenza del contenuto di una convenzione conclusa dagli Stati membri con riferimento a materie particolari. La Corte, altrimenti, non sarebbe in grado di definire l'ambito di applicazione del regolamento e, perciò, di garantire l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione.

77. La Corte, in ogni caso, non procede ad un'interpretazione originaria dell'accordo internazionale concluso dagli Stati membri ma ad un'interpretazione dell'art. 71 del regolamento n. 44/2001 alla luce dell'applicazione delle disposizioni contenute in detto accordo ad opera del giudice nazionale. Il contenuto normativo della convenzione, pertanto, costituisce, per così dire, l'orizzonte giuridico e fattuale entro il quale si sviluppa la prassi interpretativa del diritto dell'Unione.

78. In questo contesto la Corte si trova in una posizione analoga rispetto a quella in cui si trova nell'ambito di un procedimento pregiudiziale in cui venga sollevata una questione di «compatibilità» di una norma

40 — Cit. alla nota 12, punto 27.

interna con il diritto dell'Unione. In tale scenario processuale la Corte, infatti, non è legittimata ad accertare in modo vincolante il contenuto della norma nazionale per poi giudicarne, in modo esclusivo, la conformità al diritto dell'Unione; essa, piuttosto, interpreta il diritto dell'Unione in considerazione di una normativa quale quella concretamente configurata nella regola nazionale in questione.

79. Un siffatto approccio, che prima facie potrebbe apparire puramente formalistico, in realtà è alquanto motivato sotto il profilo giuridico. La Corte, operando come si è detto, salvaguarda l'originaria ed esclusiva competenza interpretativa che i giudici degli Stati membri hanno sul proprio diritto nazionale, comprese le convenzioni internazionali concluse dallo Stato membro interessato. Ne consegue che spetta al giudice nazionale, in via esclusiva, esaminare il proprio diritto nazionale alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte, disapplicandolo laddove esso contrasti con il diritto dell'Unione.

80. In relazione alla questione relativa all'interpretazione della CMR, dai rilievi effettuati discende che la Corte può prendere conoscenza di tale convenzione al fine di interpretare l'art. 71 del regolamento n. 44/2001. La ricostruzione che la Corte fa delle norme della CMR di volta in volta rilevanti, tuttavia, non è vincolante per i giudici nazionali; questi ultimi, però, sono obbligati a tenere conto dell'interpretazione dell'art. 71 del regolamento che la Corte ha posto alla base della

propria lettura della normativa di cui alla CMR.

81. La ricostruzione circa la ripartizione dei compiti tra giudice del rinvio e Corte operata in questa sede in relazione all'art. 71 del regolamento n. 44/2001 trova un parallelo nella giurisprudenza relativa all'art. 351 TFUE (ex art. 307 CE).

82. Anche tale norma disciplina l'ipotesi di concorso tra gli obblighi imposti da accordi conclusi in precedenza dagli Stati membri e il diritto dell'Unione. Al riguardo, nella sentenza Levy<sup>41</sup>, la Corte ha sottolineato che nell'ambito di un procedimento pregiudiziale non spettasse alla Corte, bensì al giudice nazionale, accertare quali fossero gli obblighi imposti allo Stato membro interessato da una convenzione internazionale anteriore e definirne i limiti in modo da stabilire in quale misura tali obblighi ostassero all'applicazione dell'atto emanato dall'allora Comunità.

41 — Sentenza Levy (cit. alla nota 29, punto 21). Nella sentenza 18 novembre 2003, causa C-216/01, Budejovický Budvar (Racc. pag. I-13617) la Corte effettua riflessioni approfondite sulla valenza di un accordo bilaterale (punti 148 e segg.), per poi, a sua volta, rimettere esclusivamente al giudice del rinvio ogni accertamento in merito (punto 163).

83. Nella sua giurisprudenza relativa all'art. 351 TFUE la Corte, inoltre, ha enunciato l'obbligo di interpretare gli accordi precedentemente conclusi dagli Stati membri, ove possibile, in modo conforme al diritto dell'Unione<sup>42</sup>. Alla luce di ciò si deve valutare se un corrispondente obbligo di interpretazione conforme si ponga anche con riferimento al concorso tra convenzioni degli Stati membri e il regolamento n. 44/2001, di cui all'art. 71 del medesimo regolamento. Ciò sarebbe importante per stabilire se la disciplina della litispendenza di cui all'art. 31 della CMR vada interpretata in conformità all'art. 27 del regolamento n. 44/2001.

84. La divergenza rilevabile tra la soluzione dei possibili conflitti di norme fornita, da una parte, nell'art. 351 TFUE e, dall'altra, nell'art. 71 del regolamento n. 44/2001, tuttavia, induce ad escludere che, in relazione all'art. 71 del regolamento, si debba procedere ad un'interpretazione conforme.

85. In proposito si deve inoltre premettere che l'art. 351 TFUE, secondo costante giurisprudenza, non trova applicazione nei rapporti tra Stati membri<sup>43</sup>. Nel caso di specie, caratterizzato dal fatto che la normativa della CMR deve essere applicata nell'ambito di un procedimento che presenta punti di contatto

con due Stati membri, la norma in questione non riveste perciò un'importanza diretta.

86. Anche a prescindere da ciò, l'art. 351 TFUE non si applicherebbe nemmeno dal punto di vista sostanziale. Tale norma si fonda sul principio secondo cui gli Stati membri sono tenuti a conferire efficacia al TUE e al TFUE attraverso la rimozione dei vincoli internazionali che si pongano in contrasto con i trattati, procedendo, ove giuridicamente possibile, all'adeguamento o, in ipotesi estrema, alla denuncia degli accordi in questione<sup>44</sup>. L'obbligo di interpretazione conforme che risulta da tale norma assume, per così dire, una valenza meno radicale.

87. La delimitazione dell'ambito di applicazione del regolamento operata dal suo art. 71 esclude, però, in principio la configurabilità di un conflitto tra un vincolo internazionale assunto dagli Stati membri — in questo caso la CMR — e una disposizione del diritto dell'Unione — in questo caso il regolamento n. 44/2001 — come presuppone l'art. 351 TFUE. Attraverso il regime introdotto da tale norma il legislatore comunitario ha consapevolmente lasciato coesistere, anche nei rapporti tra Stati membri, il regolamento e le convenzioni speciali al fine di

42 — V. sentenza *Budějovický Budvar* (cit. alla nota 41, punto 169).

43 — Sentenza 4 luglio 2000, causa C-84/98, *Commissione/Portogallo* (Racc. pag. I-5215, punto 58).

44 — V., contra, artt. 59 e 60 del regolamento n. 2201/2003 (cit. alla nota 36), che, nei rapporti tra Stati membri, dispongono la prevalenza del regolamento sugli strumenti internazionali.

accordare prevalenza a queste ultime<sup>45</sup>. Ne consegue che non vi è alcuna necessità di adeguare o di interpretare le convenzioni in modo conforme al diritto dell'Unione al fine di evitare il più possibile ogni sua deroga.

esclusivo, con il risultato che rimane al contempo possibile l'applicazione delle corrispondenti norme del regolamento n. 44/2001. Tale questione va affrontata unitamente alla quarta, che mira ad accertare se la CMR subordini l'esecuzione di una decisione alla verifica della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato d'origine.

## 5. Conclusioni in relazione alla seconda questione pregiudiziale

88. In conclusione, la seconda questione pregiudiziale va risolta nel senso che la Corte non è competente a interpretare la CMR. La Corte ha invece il compito di interpretare l'art. 71 del regolamento n. 44/2001 in considerazione dell'applicazione, da parte del giudice nazionale, di quelle norme della CMR che incidono sull'ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001 e, a tal fine, di prendere conoscenza del contenuto delle norme della CMR.

90. Alla luce della soluzione fornita alla seconda questione, tali questioni devono essere riformulate. Oggetto di verifica, perciò, è se l'art. 31, nn. 3 e 4, della CMR configuri una disciplina esclusiva ai sensi dell'art. 71, n. 2, lett. b), secondo capoverso, primo periodo, del regolamento n. 44/2001, con il risultato che le norme del regolamento in materia rimangono applicabili, e se vada, in particolare, escluso un esame della competenza giurisdizionale del giudice che ha reso la sentenza nell'ambito del procedimento di exequatur.

## D — Sulla terza e sulla quarta questione pregiudiziale

89. Con la terza questione pregiudiziale lo Hoge Raad chiede se l'art. 31, nn. 3 e 4, della CMR detti una disciplina di carattere non

91. Ai sensi dell'art. 31, n. 3, della CMR, una sentenza pronunciata da un giudice di uno Stato contraente che abbia carattere esecutivo diviene ugualmente esecutiva negli altri Stati

<sup>45</sup> — V. sentenze 22 settembre 1988, causa 286/86, Deserbais (Racc. pag. 4907, punto 18), e Bogiatzi (cit. alla nota 21, punto 19).

contraenti non appena siano state adempiute le formalità all'uopo prescritte nello Stato interessato. L'art. 31, n. 4, della CMR precisa nel dettaglio a quale tipologia di decisioni definitive trovi applicazione l'art. 31, n. 3.

92. L'art. 31, n. 3, secondo periodo, della CMR, inoltre, stabilisce, quale condizione negativa, che le menzionate formalità non possono comportare alcun «riesame di merito» del processo («aucune revision de l'affaire»; «shall not permit the merits of the case to be re-opened»).

93. Le norme della CMR citate non sembrano contenere una disciplina esaustiva delle condizioni di esecuzione delle sentenze straniere, ma paiono rimandare a tale fine alle normative nazionali. L'unica direttiva che viene data al giudice dell'esecuzione riguarda il divieto di riesame del merito. Posta l'assenza di ulteriori direttive nella CMR, si deve concludere che il richiamo alle «formalità» prescritte nello Stato dell'esecuzione si riferisca alla complessiva normativa che in tale Stato si applica per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni straniere. Sarà, perciò, tale normativa a definire i contorni del procedimento per la concessione dell'*exequatur*, la necessaria sussistenza di presupposti di carattere sostanziale o ancora la compatibilità della decisione eseguenda con l'*ordre public*.

94. Tale impostazione si spiega considerando il momento storico in cui la Convenzione è stata conclusa. Nel 1956 in molti Stati contraenti era usuale che, in sede di riconoscimento ed esecuzione di una decisione straniera, si procedesse ad un riesame del merito della stessa. In questo contesto il richiamo alle «formalità» va inteso come indicativo della natura meramente «formale» del controllo posto in essere («contrôle de la régularité formelle») e della rinuncia ad un riesame del merito, espressamente vietato ex art. 31, n. 3, secondo periodo, della CMR<sup>46</sup>. Pertanto il termine «formalità», secondo tale accezione, si riferisce a tutti i presupposti che il diritto nazionale richiede per l'esecuzione, ad eccezione del presupposto dell'esattezza materiale della decisione.

95. Se ne desume che un regime quale quello posto dalle norme della CMR descritte non disciplina in maniera definitiva le condizioni relative all'esecuzione. Perciò tali norme, ai sensi dell'art. 71, n. 2, lett. b), secondo capoverso, primo periodo, del regolamento n. 44/2001, non ostano all'applicazione degli artt. 38-52 del regolamento nei rapporti tra gli Stati membri.

96. Quando l'art. 31 della CMR si occupa delle condizioni alle quali è subordinata l'esecuzione, esso non detta una disciplina

46 — Loewe, R., «Erläuterungen zum Übereinkommen vom 19. Mai 1956 über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr (CMR)», in *European Transport Law*, 11 (1976), pagg. 503, 583; Jesser-Huß, H., (cit. alla nota 7, art. 31 CMR, paragrafo 37).

specificamente concepita per il trasporto su strada di merci<sup>47</sup>. Anche tale aspetto esclude che le norme del regolamento sul riconoscimento e l'esecuzione debbano essere disapplicate.

97. Rimane da verificare se norme quali quelle della CMR, a differenza da quanto previsto dall'art. 35, n. 3, del regolamento n. 44/2001, impongano, quale condizione cui è inderogabilmente rimessa l'esecuzione, un esame della competenza giurisdizionale del giudice che ha reso la decisione.

98. Tale tesi viene, in parte, fondata sull'art. 31, n. 1, in combinato disposto con il n. 3 dello stesso articolo della CMR. Si sostiene che, visto che l'art. 31, n. 3, della CMR fa riferimento a «una controversia di cui al paragrafo 1 del presente articolo», tale norma postulerebbe implicitamente che il giudice dell'esecuzione esamini anche la competenza giurisdizionale, di cui al n. 1, del giudice d'origine<sup>48</sup>. Tale interpretazione viene giustificata con la necessità di tutelare la parte debole da una disciplina dell'esecuzione che, riguardo alla CMR, viene giudicata troppo generica<sup>49</sup>.

99. Alla luce della lettera dell'art. 31, n. 1, della CMR, sembra più opportuno ritenere il riferimento ad «una controversia di cui al paragrafo 1 del presente articolo» operato dall'art. 31, n. 3, come un riferimento alle «controversie concernenti i trasporti sottoposti alla presente convenzione» descritte nel medesimo paragrafo 1<sup>50</sup>. Tale paragrafo, peraltro, disciplina solo il profilo della competenza territoriale e non affronta il tema della litispendenza, che trova la propria regolamentazione al paragrafo 2.

100. In questo modo, le norme della CMR non esigono imperativamente un controllo relativo alla competenza dell'organo giurisdizionale d'origine. Ove disposizioni nazionali in materia di riconoscimento ed esecuzione prevedano un siffatto esame, nemmeno la CMR osta a detto controllo.

101. All'interno dell'Unione Europea un siffatto esame è escluso dall'art. 35, n. 3, del regolamento n. 44/2001. Tale soluzione, basata sul principio del *favor executionis*, nel caso di specie, ex art. 71, n. 2, lett. b), del regolamento, non è resa inoperativa, vista l'assenza di una diversa disciplina di carattere esclusivo.

47 — V. de Meij, P., *Samenloop EEX-Verordening met bijzondere verdragen*, Deventer, 2003, pagg. 251 e 287.

48 — V. i riferimenti rinvenibili in Messent, A., Glass, D.A., *Hill & Messent—CMR: Contracts for the International Carriage of Goods by Road*, 3a ed., Londra, 2000, paragrafo 10.48 e nota 103.

49 — V. i riferimenti rinvenibili in Jesser-Huß, H., (cit. alla nota 7, art. 31 CMR, paragrafo 36 e note 116 e 117).

50 — Per analoghi approdi v. anche Jesser-Huß, H., (cit. alla nota 7, art. 31 CMR, paragrafo 36).

102. La terza e la quarta questione vanno pertanto risolte nel senso che norme quali quelle di cui all'art. 31, nn. 3 e 4, della CMR non disciplinano in modo esclusivo, nel senso di cui all'art. 71, n. 2, lett. b), secondo capoverso, primo periodo, del regolamento n. 44/2001, le condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni ed, in particolare, non esigono l'esame della competenza giurisdizionale del giudice che ha reso la decisione eseguenda, con il risultato che trovano applicazione le norme che il regolamento n. 44/2001 detta in materia.

E — *Sulla quinta e sesta questione*

103. Alla luce delle soluzioni date alle prime quattro questioni, la quinta e la sesta questione, poste solo in subordine, non necessitano di soluzione.

## V — Conclusioni

104. Sulla base delle riflessioni di cui sopra, propongo di risolvere le questioni pregiudiziali sollevate dallo Hoge Raad nei termini seguenti:

«1. L'art. 71, n. 2, lett. b), secondo capoverso, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, va interpretato nel senso che le norme del regolamento che dettano le condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emanate da un giudice di un diverso Stato membro soggiacciono al regime posto a questo riguardo da una convenzione speciale di cui sono parti lo Stato membro d'origine e lo Stato membro richiesto solo laddove la convenzione disciplini la materia in modo talmente definitivo ed esclusivo da risultare ostativa all'applicazione del regolamento.